

STATUTO ASSOCIAZIONE FUTUREDEM

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione FutureDem, in sigla " FD ", con sede legale a Milano, in via Archimede 13.

FutureDem è un'Associazione di cultura politica, che si riconosce nei valori democratici e progressisti.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è regolata dal presente statuto, dalle fonti interne e dalla normativa in materia.

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue in via principale i seguenti scopi:

- promuovere l'incontro, la partecipazione e l'aggregazione di giovani per avvicinarli all'impegno pubblico e alla passione politica;
- organizzare attività di formazione come scuole, convegni, conferenze e seminari;
- elaborare studi, documenti, *position paper* e proposte da far circolare nel dibattito pubblico;
- realizzare iniziative fuori dall'Italia e coinvolgere persone straniere, con una speciale attenzione alle questioni europee;
- sostenere progetti di volontariato e di cittadinanza attiva, con una speciale attenzione all'equità intergenerazionale e alla lotta alle diseguaglianze;
- favorire il coordinamento e la collaborazione con soggetti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 3. AMMISSIONE

Coloro che condividono lo spirito e i valori dell'Associazione possono essere ammessi a FutureDem. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo o, su suo mandato, dal Responsabile organizzazione.

La procedura per la richiesta di ammissione è stabilita dal Consiglio direttivo, garantendo facilità di accesso e trasparenza dei dati.

L'ammissione può essere negata con decisione motivata entro tre settimane dalla richiesta. È ammesso ricorso al Comitato dei garanti entro due settimane dalla comunicazione del diniego di ammissione.

I soci possono segnalare elementi utili agli organismi in qualsiasi momento.

Art. 4. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo, di candidarsi agli incarichi associativi per i quali è previsto; di partecipare all'Assemblea, di approvare il bilancio dell'Associazione e di esprimersi sulle modifiche statutarie.

I soci hanno l'obbligo di impegnarsi per la realizzazione delle finalità statutarie e degli obiettivi individuati negli organismi, di rispettare lo statuto e le altre fonti interne, di pagare interamente la quota di iscrizione, di contribuire al radicamento territoriale dell'associazione.

Art. 5. SANZIONI

Sono soggetti a sanzione i soci che vengono meno al rispetto dei propri obblighi o che recano pregiudizio al patrimonio e all'immagine dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo e il Collegio dei garanti possono deliberare richiami e diffide.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'espulsione del socio, che può ricorrere al Collegio dei garanti entro tre settimane dalla comunicazione.

Art. 6. BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno entro il mese di agosto. Essi devono essere adeguatamente pubblicizzati e resi conoscibili ai soci entro la settimana che precede l'Assemblea.

Le risorse economiche dell'Associazione sono principalmente costituite da quote associative, donazioni, sponsorizzazioni e altri contributi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto a soggetti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 7. PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, garantisce l'indirizzo associativo, cura la realizzazione del programma, convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, è coadiuvato da un Coordinatore nazionale che lo supporta e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo.

Il mandato di Presidente è svolto gratuitamente, dura due anni, è incompatibile con le altre cariche associative.

Può conferire ai soci deleghe per incarichi e attività specifici, previo parere del Consiglio direttivo. Tutte le deleghe possono essere ritirate dal Presidente o con voto favorevole del Consiglio direttivo. La delega di Responsabile organizzazione deve essere affidata a un membro del Consiglio direttivo, che non ricopra l'incarico di Coordinatore nazionale.

Art. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da nove membri (Presidente, Coordinatore nazionale e sette Consiglieri) eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Si riunisce almeno tre volte all'anno (anche per via telematica), è convocato dal Presidente o, su richiesta motivata, da un terzo dei membri dell'organo. Il mandato di

Consigliere direttivo è svolto gratuitamente, dura due anni, è incompatibile con le altre cariche associative.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti. Il Presidente può formulare inviti per partecipare alle sedute.

Il Tesoriere e il Presidente dei garanti sono invitati permanenti, ma senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, volto ad assicurare una corretta gestione della vita associativa. Deve essere convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria dal Consiglio direttivo e può deliberare anche per via telematica.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio direttivo o da un quinto dei soci. Deve essere convocata con un preavviso minimo di dieci giorni. Qualora siano inseriti nell'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea diventa straordinaria e il preavviso minimo per la sua convocazione è di venti giorni.

Il Consiglio direttivo è tenuto a dare opportuna pubblicità ai soci dei verbali dell'Assemblea.

La modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 10. RESPONSABILI TERRITORIALI

Il Consiglio direttivo indica un Responsabile territoriale nei casi in cui riscontri un numero significativo di soci o un particolare attivismo da parte di quelli presenti. L'indicazione può essere sollecitata dagli stessi soci, che devono essere in ogni caso consultati prima dell'assegnazione dell'incarico.

Il Consiglio direttivo può assegnare a un socio un mandato per sviluppare il radicamento dell'Associazione in un determinato territorio.

Questi incarichi vengono affidati per un tempo determinato e possono essere revocati dal Consiglio direttivo.

Art. 11. COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei garanti risolve i conflitti tra i soci, interpreta le fonti associative, si esprime sui ricorsi. È composto da tre garanti eletti dall'Assemblea e dagli ex Presidenti per i due mandati successivi al loro ultimo mandato. Il presidente del Collegio viene eletto tra i suoi membri a maggioranza semplice.

Il loro mandato è svolto gratuitamente, dura due anni, è incompatibile con le altre cariche associative.

Art. 12 COLLEGIO CONTABILE

Il Collegio contabile redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, monitora la situazione del patrimonio sociale, rilascia pareri sulle entrate e sulle spese dell'associazione.

È composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il presidente del Collegio viene eletto tra i suoi membri a maggioranza semplice e prende il nome di Tesoriere.

Il loro mandato è svolto gratuitamente, dura due anni, è incompatibile con le altre cariche associative.